

Studio Legale Ruta & Associati  
Corso Vittorio Emanuele II n. 23  
CAMPOBASSO  
rutaassociati@pec.it

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER**  
**CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 1668/2020 DEL 05.02.2020 PUBBLICATA IL 07.02.2020**  
**NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 16055/2019**

**Nell'ambito del giudizio N. 16055/2019** introdotto dalla società CANALE 7 SRL (C.F. e P.I. 03815570720), contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza n. 1668 del 05.02.2020 pubblicata il 07.02.2020**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati" da effettuarsi sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e da trasmettersi entro il termine perentorio del 28.02.2020, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione nei 20 giorni successivi alla ricezione.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 16055/2019 proposto da CANALE 7 SRL.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

del Decreto mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061059.14-10-2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B (doc. nn. 2, 3, 4, 5), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 960,676 inferiore a quello dovuto risultando collocata in posizione n. 102; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali: la relazione istruttoria acquisita al prot. n. 60643 dell'11 ottobre 2019, di contenuto non conosciuto; il Decreto direttoriale 16 luglio 2019, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 (doc. 6); la nota Mise del 4.9.2018 di riscontro e rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 13.8.2019 ai sensi dell'art. 5, co. 5, del DPR 146/2017 (doc. 7); nonché IL Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali"; Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017. la ricorrente ha altresì avanzato istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

\*\*\*

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 1668/2020 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, con il ricorso n. 16055/2019 la società CANALE 7 SRL premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 14.10.2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2017 collocando la ricorrente in posizione n. 10 con un punteggio di 960,676 e con un contributo assegnato pari ad euro 44.575,38.

Secondo la ricorrente la graduatoria è inficiata per vizi propri nonché in via derivata per effetto dei criteri di assegnazione dei suddetti contributi pubblici fissati con il DPR 146/2017.

Nello specifico, le censure afferiscono: all'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione (come già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017), nonché alla condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl, ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione; la fissazione di un illogico e manifestamente irragionevole "scalino" preferenziale accordato dal DPR 146/17 solo alle prime cento classificate in graduatoria, alle quali è stato assegnato il 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre 67 emittenti, soltanto il 5%. Cosicché, in definitiva, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 istitutiva del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo quantitativo (indice di ascolto auditel) in luogo della qualità dei contenuti. Ciononostante, nelle more del giudizio, successivamente alla statuizione cautelare (ord. n. 156/2018 del TAR Lazio) ed alla rilevata presumibile fondatezza delle censure articolate e successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'anno 2016, il legislatore è intervenuto sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che, secondo quanto già prospettato dalle Amministrazioni resistenti, avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso.

Tale prospettazione è contestata sia in fatto che in diritto, rendendosi, per contro, necessaria una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. Con l'odierno gravame quindi, la ricorrente, classificatasi in posizione n.102 della graduatoria definitiva 2018, ha conseguito un punteggio complessivo di 960,676 e, conseguentemente, un contributo economico di euro 44.575,38, di gran lunga inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: ***I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017,- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; -***

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA';- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO..”,** la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, ha tipizzato tre criteri, definiti “aree”, in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il motivo I.1., l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: “5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento”. Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i “pesi” percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area. Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio “auditel” di cui all'area B non già del (solo) 30%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell'art. 6, co. 5, che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l'incidenza degli ascolti sul computo della sovvenzione, proporzionalmente al peso dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge). Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito. Con il motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il motivo I.2.1. è stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla l. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al “miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti” e alla “tutela dell'occupazione del settore”, in quanto il dato auditel non “misura” il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l'indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale, cosicché, come evidenziato nel motivo I.2.1.1. del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Taeli elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il motivo I.2.2. del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani. Con il motivo I.2.2.1. è stata censurata l'inattendibilità del meccanismo di calcolo dei dati auditel in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione. Nel caso di Canale7, l'utenza di riferimento dell'emittente risulta, per la maggior parte, residente nei Comuni del Sud-Est Barese, Nord Brindisino ed in parte del tarantino, zone che coincidono con la copertura del segnale di Canale7 quando era diffusa in tecnica analogica e per le quali ha storicamente curato (e continua a curare) l'informazione locale: si tratta

di un bacino di utenza non coincidente con il perimetro politico di una provincia, mentre il panel dell'auditel ha un numero di famiglie campionate per Regione e per Provincia e, pertanto, inattendibile rispetto alle emittenti, come Canale 7, diffuse trasversalmente sui comuni di più province. E' evidente che l'assenza di uno o più Comuni che costituiscono il bacino di riferimento degli ascolti dell'emittente dal panel di rilevazione avrebbe inficiato radicalmente l'attendibilità del calcolo anche laddove l'emittente fosse stata tra le emittenti rilevate dall'auditel. Con il motivo I.3. del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo. Con il motivo I.4. la ricorrente ha censurato il punteggio assegnato poichè illegittimo per effetto dell'omesso computo di quelli corrispondenti ai dipendenti indicati nel reclamo presentato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del DPR, mediante piattaforma Sicem in data 13.8.2019. Con nota di riscontro del 4.9.2019, il Mise ha respinto le suddette istanze di integrazione, ritenendo erroneamente che le stesse corrispondessero a "modifiche della domanda" e come tali tardive ed insuscettibili di essere accolte. La ricorrente ha quindi impugnato espressamente il provvedimento di rigetto del Mise, per violazione del combinato disposto degli artt. 5, co. 5, del DPR, e 7 e ss. della L. 241/90, nella parte in cui ha previsto una fase partecipativa compresa tra l'approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, proprio al fine di garantire la necessaria partecipazione procedimentale per comporre in via amministrativa i contrasti e limitare al massimo il ricorso alla fase patologica del contenzioso giurisdizionale, nonché inficiata da difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, avendo il Mise erroneamente considerato le suddette richieste di rettifica alla stregua di fatti sopravvenuti. Inoltre, con riferimento alla posizione della dipendente Mandriota, il Mise ha omesso di valutare il contenuto dell'atto di transazione ivi allegato, laddove l'effetto retroattivo del suo contenuto risulta conseguente proprio all'istituto conciliativo, avendo la ricorrente assunto l'impegno (anche) economico di corrispondere tutti gli oneri discendenti dal suddetto atto e risultando oltremodo penalizzata ove a tale maggior esborso di denaro non corrispondessero analoghi benefici discendenti dagli effetti novativi del detto rapporto. Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'illegittimità della nota del Mise e, per l'effetto, l'illegittimità in via derivata della graduatoria definitiva, nella parte in cui non ha computato il maggior punteggio dovuto alla ricorrente per effetto dell'illegittima reiezione dell'istanza di rettifica.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: "**II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.**", è stata censurata l'illegittimità del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di computo dei dati auditel e alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive. Regole, queste, tali da inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati.

In particolare, con il motivo II.1. del ricorso la ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati evidenziando di avere conseguito, relativamente all'area B, ovvero al dato auditel, un punteggio pari a zero, solo perché non dispone, per gli anni considerati, del dato auditel, non esistendo per il predetto periodo alcun obbligo normativo in tal senso, e non avendo quindi l'emittente sottoscritto il contratto auditel. Il tutto con evidente ingiusta ed illegittima penalizzazione della ricorrente (comprovata da apposita perizia in

atti) che si è vista infatti assegnare un punteggio ed un contributo pubblico, di gran lunga inferiori a quelli dovuti, essendo tale punteggio scaturito non dal rilievo effettivo degli ascolti, bensì dalla illegittima modalità di calcolo degli stessi indici di ascolto, nella parte in cui ha assunto a parametro unicamente il dato auditel, in assenza della benché minima predeterminazione di criteri applicativi e regole idonee a scongiurare il rischio di effetti distorsivi della par condicio, nonché a correggere i profili di grave inattendibilità dei dati stessi con riferimento alle modalità di rilevazione. Con il motivo II.2. di ricorso si è censurata l'illegittimità del criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR 146/17, nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR citato ovvero per un periodo in cui non vi era quindi alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio tempus regit actum, corollario del generale principio di irretroattività delle disposizioni escludenti. Con conseguente grave disparità di trattamento tra emittenti che solo per caso dispongono di dati auditel a scapito di quelle, come la ricorrente, che si vedono sorpassate nella graduatoria per effetto di una disposizione che fa illegittimamente retroagire ad un'epoca precedente alla previsione normativa il possesso dei requisiti di ammissione. Con il motivo II.3. del ricorso è stata altresì censurata l'assoluta sproporzione, ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche, del peso assegnato al criterio B (dati di ascolto) rispetto a quello riferito al criterio A (dipendenti), ciò che ha determinato situazioni paradossali in cui emittenti con un numero modestissimo di dipendenti hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inattendibile quale indice di qualità dell'informazione. Con il motivo II.4. del ricorso Ha censurato l'art. 6, comma 2, del DPR 146/217 per avere introdotto uno scaglino preferenziale in forza del quale alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili, restando per le emittenti collocate dopo la centesima posizione soltanto il 5% dell'intero importo stanziato. La ricorrente collocata nella posizione n. 102 è stata dunque ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5% dell'intero importo stanziato, conseguendo una sovvenzione economica di soli 45mila euro, per effetto ed in conseguenza del "deprezzamento" degli investimenti effettuati sul personale dipendente.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato: **"III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."**, la ricorrente ha censurato al punto III.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Nel motivo III.2. si è dato atto che a comprova della sussistenza di una conclamata situazione di potenziale conflitto d'interesse, che nei giudizi proposti avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, sono stati spiegati atti di interventi ad opponendum da parte di associazioni che risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Basti evidenziare che il codice fiscale indicato da ALPI corrisponde a quello di Il Sole 24 ore spa, società direttamente partecipata da Confindustria. idem per TV locali, associata a Confindustria Radio e tv, a cui aderiscono le emittenti ivi intervenute, tutte collocate tra le prime cento (100) posizioni nella graduatoria. Il tutto, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel motivo III.3., degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente. Con il quarto

motivo di ricorso rubricato: **“IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA’ INERENTI IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL’ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA’, TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA’ DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.”**, la ricorrente ha censurato la concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali quale conseguenza dei criteri illegittimi posti dal DPR 146/17 secondo quanto segnalato anche dal Consiglio di Stato con parere numero 01563/20177 del 03/07/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato **“V. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE’, OVE NECESSARIO, DELL’ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).”**, la ricorrente ha sottoposto al TAR l’inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l’art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la “legificazione” *tout court* del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione *tout court* del DPR 146/17 il solo inciso “da intendersi qui integralmente riportato”, sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all’applicazione delle disposizioni del DPR per l’anno 2019, tale norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all’annualità 2018 oggetto di giudizio. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l’atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgono, ove necessario, per l’art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo V.2. la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia “ordinamento della comunicazione” spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

\*\*\*

**I CONTROINTERESSATI** inseriti nella graduatoria per l’annualità 2018 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l’ordinanza n. 1668/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 7 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 8 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 9 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 10 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 11 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 12 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 13 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 14 **T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 15 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 16 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 17 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 18 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 19 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 20 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 21 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 22 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 23 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- 24 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 25 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 26 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 27 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 28 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 29 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR EWS
- 30 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 31 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 32 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO
- 33 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 34 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
- 36 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 37 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- 38 **STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- 39 **RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- 40 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- 41 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD

- 42 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 43 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- 44 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- 45 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 46 **TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
- 47 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- 48 **IL GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per marchio ITALIA 7
- 49 **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV PARMA
- 50 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24
- 51 **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- 52 **R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
- 53 **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold
- 54 **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
- 55 **CANALE 50 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
- 56 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- 57 **MASTERMEDIA CLUB S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV
- 58 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- 59 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- 60 **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
- 61 **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
- 62 **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
- 63 **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- 64 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- 65 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- 66 **FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- 67 **GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE** in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- 68 **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- 69 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- 70 **TELETRURIA 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 71 **TELEMAREMMA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 72 **GTV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
- 73 **OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- 74 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
- 75 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- 76 **ROSENGARTEN S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
- 77 **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- 78 **RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
- 79 **TOSCANA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 80 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 81 **R.E.I. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- 82 **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- 83 **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- 84 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV

- 85 **CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- 86 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 87 **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- 88 **RETE KALABRIA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- 89 **SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- 90 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
- 91 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 92 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- 93 **RETE 55 EVOLUTION S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R55
- 94 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 95 **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- 96 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 97 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- 98 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 99 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 100 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 101 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- 102 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 103 **RETE SUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 104 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 105 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 106 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- 107 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 108 **SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- 109 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. Tele Costa Smeralda
- 110 **RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 111 **RETE ORO -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- 112 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 113 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 114 **ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- 115 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 117 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- 118 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- 119 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 120 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 121 **T.E.F. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 122 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 123 **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV

- 124 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 **CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 126 **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 127 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- 128 **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 129 **TELERADIO SCIACCA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS - TELE RADIO SCIACCA
- 130 **NETTUNO TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- 131 **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 132 **TOPTTEL SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO
- 133 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 134 **EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE
- 135 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 136 **PLURISERVICIS S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 137 **ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH** in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 138 **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- 139 **MEDIACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- 140 **TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- 141 **TELEFOGGIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 142 **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 143 **IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 144 **WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 145 **TV OGGI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 146 **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- 147 **MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 148 **VOXSON TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 149 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
- 150 **MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- 151 **TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- 152 **TELESETTELAGHI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESETTELAGHI
- 153 **PIRENEI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 154 **DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 155 **VIDEOTOLENTINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 156 **ROSI SRL SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 157 **FIN TELEVISION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 158 **TELE SOL REGINA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA
- 159 **TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 160 **TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per marchio TLT MOLISE 1
- 161 **TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 162 **NEW CIAK TELESUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD

- 163 ARCA PUGLIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- 164 S.T.V. SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 165 TELE A 57 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57
- 166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio tm

\*\*\*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 1668/2020 del 05.02.2020, pubblicata il 07.02.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 16055/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

**Campobasso, li 27/02/2020**

**Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano  
Avv. Giuseppe Ruta**